

Avv. MANLIO INGARRICA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
manlio.ingarrica@pec.it

Avv. ALESSIA SANGIORGIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
alessiasangiorgio@ordineavvocatoroma.org

Avv. GIANCARLO MARINO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ingarricamarino@pec.it

Avv. REGINA TIRABASSI
reginatirabassi@ordineavvocatoroma.org

Al Tribunale penale di Roma
in composizione collegiale
VIII Sezione

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
ex artt. 74, 76, 78, 79 c.p.p.

Io sottoscritta avvocato Regina Tirabassi, nata a Roma il 08.05.1987, con studio in Roma, Via Carlo Mirabello 14, quale procuratore speciale e difensore di fiducia di **Giancarlo Barra**, nato a Roma, il 28.01.1951, in qualità di segretario generale e rappresentante legale della Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego ed in forza di specifico mandato conferito dalla Segreteria Nazionale (allegato 1, estratto del verbale della riunione della Segreteria Nazionale del 19.5.2019 e Statuto), domiciliato in Roma Via Carlo Mirabello n. 14 presso lo studio dell' avv.Regina Tirabassi, giusta procura speciale e nomina in calce al presente atto, dichiaro di costituirmi parte civile nei confronti di:

- 1) **Libeccio Alberto**, nato a Napoli, il 11.07.1958 ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Alcide De Gasperi n.20;
- 2) **Raimondi Paolo**, nato a Colleferro (Rm), il 14.05.1963 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Maurizio Frascaco, in Colleferro (Rm), via Consolare Latina n.14;
- 3) **Mazzilli Edoardo Francesco**, nato a Porto Tolle (Ro), il 11.07.1959, elettivamente domiciliato in Roma alla via E.D'Onofrio n.254;
- 4) **Carbone Ernesto**, nato a Cosenza (Cs), il 22.02.1962, elettivamente domiciliato in Roma, via Lidia n.2;
- 5) **Natale Francesco**, nato a Caserta, il 19.11.1962, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Edda De Iasio, in Santa Maria Capua Vetere alla traversa Mario Fiore n.32, sc. D;
- 6) **Falconieri Marco**, nato a Roma il 09.01.1966, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.Ambra Giovane, in Roma, via Vittoria Colonna n.40;
- 7) **Mosca Giovanni**, nato a Napoli il 3.12.1966 elettivamente domiciliato in Roma, via Lovanio n.11, int.2;
- 8) **Marrari Saverio Consolato**, nato a Reggio Calabria il 19.9.1954, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Bergamo n. 29;

- 9) **Sabatino Giuseppe**, nato a Qualiano (Na), il 3.4.1956, elettivamente domiciliato in Castel Volturno (Ce), Località Pinetamare, viale delle Camelie n.8;
- 10) **Pujia Enrico Maria**, nato a Soriano Calabro (Cz), il 24.3.1967, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.Domenico Ioppolo, in Soriano Calabro(Vv), via IV Novembre n.24;

IMPUTATI

Libeccio Alberto, Pujia Enrico Maria, Raimondi Paolo, Pascale Lucio, Mazzilli Edoardo, Carbone Ernesto, Falconieri Marco, Sabatino Giuseppe, Mosca Giovanni, Marrari Saverio

- a) Del delitto p. e p. dagli artt 56, 110, 640, comma 2 n.1), 61 n. 9, c.p. perché, in concorso tra loro, Alberto Libeccio, Enrico Maria Pujia quali componenti della commissione di concorso, Paolo Raimondi quale dirigente dell'Agencia delle Dogane e capo della segreteria del direttore generale e partecipante al concorso, Lucio Pascale, Edoardo Mazzilli, Ernesto Carbone, Marco Falconieri, Giuseppe Sabatino, Giovanni Mosca e Saverio Marrari, funzionari della medesima Agencia e partecipanti al concorso, in relazione alla prova di concorso indetto dall'Agencia delle Dogane per il conferimento di n.69 posti di dirigente di seconda fascia, con gli artifici e raggiri consistiti:
- nel selezionare, Alberto Libeccio e Enrico Pujia le tracce da proporre in sede di prova concorsuale, tracce il cui contenuto era stato previamente rivelato ad alcuni dei candidati;
 - nel predisporre (per l'utilizzo proprio ed altrui), Paolo Raimondi, con la collaborazione di Lucio Pascale, fotocopie di testi di Gazzette Ufficiali e Regolamenti CEE, opportunamente manipolati in guisa tale da apparire come integrali fotocopie di atti ufficiali, ma in realtà, contenenti lo svolgimento delle tracce (estratte e non) delle prove scritte, nonché una "mappa" inserita nella G.U. contraffatta utile per ricercare in altre porzioni dei documenti il materiale oggetto di prova, nonché consegnando tali testi manipolati, o facendoli consegnare ai candidati di cui si voleva assicurare l'esito positivo della prova;
 - nel partecipare, Paolo Raimondi, Edoardo Mazzilli, Ernesto Carbone, Marco Falconieri, Giuseppe Sabatino, Giovanni Mosca, Saverio Marrari (beneficiari della condotta illecita programmata e realizzata), alla selezione concorsuale, conoscendo previamente tutte le tracce destinate all'estrazione ed i relativi predisposti svolgimenti, portando con se' la Gazzetta Ufficiale ed i Regolamenti CEE artatamente manipolati, al fine di realizzare le condotte di cui ai capi che seguono;

ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre in errore l'Agencia delle Dogane – datore di lavoro – che, pur in mancanza di idonea selezione, avrebbe così conferito la qualifica di dirigenti di seconda fascia ai sopraccitati Paolo Raimondi, Edoardo Mazzilli, Ernesto Carbone, Marco Falconieri, Giuseppe Sabatino, Giovanni Mosca, Saverio Marrari, con conseguente ingiusto profitto ed ingiusto danno consistiti, il primo, nella differenza retributiva spettante ai vincitori del concorso ed il secondo nelle spese vive a vario titolo sostenute dall'amministrazione per l'espletamento delle procedure concorsuali viziate e finalizzate all'illegittima immissione in servizio dei suddetti, eventi non realizzati per causa indipendente dalla loro volontà costituito dalla ordinanza cautelare n. 5888/2014, emessa dal T.A.R. Lazio il 20 novembre 2014, di sospensione degli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni dell'Agencia delle Dogane, ente pubblico, e con abuso dei poteri e violazione dei doveri quali pubblici ufficiali, avendo Alberto Libeccio, dirigente dell'Agencia delle Dogane e componente della commissione di concorso, Pujia Enrico Maria componente della commissione di concorso, Paolo Raimondi, dirigente dell'Agencia delle Dogane a capo della segreteria del direttore generale, Lucio Pascale, funzionario in servizio presso la medesima Agencia e partecipanti al concorso, violato i principi di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione pubblica di cui agli artt. 28 D.Lvo 165/2001 (accesso alla dirigenza pubblica per concorso), artt. 3, 4 e 5 D.P.R. 272/2004 (regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente) 1 e 3 Legge 19 aprile 1925, n.475;

In Roma nel giugno-luglio 2013.

Libeccio Alberto, Pujia Enrico Maria, Raimondi Paolo e Pascale Lucio

- b) Del reato p. e p. dall'art. 326 c.p. perché in concorso tra loro, Libeccio Alberto, Pujia Enrico Maria, quali pubblici ufficiali componenti della commissione di concorso per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia dell'Agencia delle Dogane, rivelavano, con violazione dei doveri inerenti alle funzioni loro attribuite a Raimondi Paolo e Pascale Lucio, che agivano come istigatori, il contenuto delle tracce da selezionare il giorno delle prove scritte e da loro precedentemente elaborate, tracce il cui contenuto veniva ulteriormente proplatato da Raimondi e Pascale ad altri candidati.

In Roma in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, data di celebrazione del concorso.

Paolo Raimondi, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria e Lucio Pascale

- c) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, Paolo Raimondi in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria e Lucio

Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Ernesto Carbone, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- d) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Ernesto Carbone, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Edoardo Mazzilli, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- e) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Edoardo Mazzilli, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Francesco Natale

- f) Del reato p. e p. dall'art. 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Francesco Natale nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate.
In Roma nel luglio 2013.

Marco Falconieri, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- g) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Marco Falconieri, in concorso con Alberto Libeccio, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Giuseppe Sabatino, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- h) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Giuseppe Sabatino, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Giovanni Mosca, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- i) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Saverio Marrari, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- l) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Saverio Marari, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà

copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013.

Paolo Raimondi

m) Del reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2 e 615 ter comma 3 c.p. perché, in qualità di pubblico ufficiale ed in particolare quale dirigente dell'Agenzia delle Dogane a capo della segreteria del direttore generale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusivamente si introduceva con plurimi accessi nel sistema informatico di interesse pubblico denominato SER.PI.CO., protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione, al fine di reperire informazioni di interesse privato, ed in particolare informazioni:

- Relative all'immobile di Via G.A. Sartorio;
- Sul conto di Ivanov Thiomir Cvetanov e Stoycova Mariela Lanzarova;
- Relative all'immobile sito in Montelanico (Fr);
- Sul conto di Salvo Agnes Celestra;
- In relazione a vari immobili di sua proprietà;
- In relazione alla sua ex abitazione.

In Roma, il 30.5.2011, il 3.11.2011, il 6.6.2012, l'11.7.2012, il 14.3.2014, il 18.3.2015, il 26.11.2015.

Fatti commessi così come descritti nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. Dott. Palazzi, come sopra integralmente riportata, nell'ambito del **procedimento penale n. 31710/16 RGNR e n. 6954/17 R.G.GIP.**, attualmente fissato per l'udienza del **11.06.2019 dinanzi alla VIII Sezione penale del Tribunale di Roma, collegio 3, aula 8**, ore 9,00 ed eventuali successive.

La costituzione di parte civile trae fondamento dal fatto che la Federazione Dirpubblica è una organizzazione sindacale e professionale senza scopo di lucro che ha quale finalità quella di tutela dei lavoratori dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e da Enti che erogano servizi pubblici, tramite la rappresentanza di interessi collettivi ed individuali presso i datori di lavoro e le istituzioni competenti. Agisce dinanzi alle giurisdizioni competenti per la tutela degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale. Promuove iniziative professionali e formative per favorire lo sviluppo del corretto ed imparziale funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici (art. 2 Statuto).

La Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego ha subito danni patrimoniali e morali quali conseguenze dirette ed immediate delle condotte tenute dagli imputati che, alcuni in qualità di componenti della commissione di concorso, altri quali dirigenti e funzionari dell'Agenzia delle Dogane, avrebbero posto in essere artifici e raggiri consistiti nel selezionare tracce da proporre in sede di prova concorsuale, il cui

contenuto era stato previamente rivelato ad alcuni dei candidati, con violazione dei doveri inerenti alle funzioni loro attribuite. Avrebbero predisposto fotocopie di testi di Gazzette Ufficiali e di Regolamenti CEE opportunamente manipolati, in guisa tale da contenere lo svolgimento delle tracce delle prove scritte e consegnato tali testi manipolati a quei candidati di cui si voleva assicurare l'esito positivo della prova. Altri imputati per aver partecipato al concorso suddetto conoscendo previamente tutte le tracce destinate all'estrazione ed i relativi predisposti svolgimenti, portando con sé le Gazzette Ufficiali e i Regolamenti CEE artatamente manipolati, ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'Agenzia delle Dogane - datore di lavoro- che, pur in mancanza di idonea selezione avrebbe così conferito la qualifica di dirigente di seconda fascia ad alcuni dei predetti imputati. Con conseguente ingiusto profitto e ingiusto danno. Tali pubblici ufficiali, con abuso dei poteri loro attribuiti avrebbero violato i principi di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione pubblica, con le condotte così come descritte nel capo di imputazione. Gli imputati hanno arrecato un danno diretto e immediato alla Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, consistito nell'offesa all'interesse perseguito dalla stessa organizzazione sindacale che, in qualità di ente esponenziale, ha il preciso scopo di tutelare l'osservanza dei principi di correttezza e imparzialità nel funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici. Principi che, nel caso di specie, sarebbero stati offesi dalle condotte poste in essere dagli imputati che mediante rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e con artifici e raggiri avrebbero indotto in errore l'Agenzia delle Dogane che avrebbe quindi conferito la qualifica di dirigente di seconda fascia ad alcuni dei predetti che sarebbero stati illegittimamente avvantaggiati da tali condotte, violando così il fondamentale principio di par condicio dei concorrenti nei concorsi pubblici e quindi il più generale principio di imparzialità nell'operato della Pubblica Amministrazione posto dallo Statuto stesso della Dirpubblica (art. 2) quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione. Condotte che si configurano quindi come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.

Si chiede pertanto l'integrale risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, che verranno quantificati in corso di causa.

avv. Regina Tirabassi


NOMINA E PROCURA SPECIALE

ex artt. 76, 122 c.p.p. e 37 disp. Att.

Io sottoscritto Giancarlo Barra, nato a Roma, il 28.01.1951, nella qualità di segretario generale e rappresentante legale del sindacato Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, in base allo specifico mandato rilasciatomi dalla Segreteria Nazionale e ai poteri di rappresentanza legale riconosciuti dagli artt. 8 e 2 dello Statuto di Dirpubblica

Federazione del Pubblico Impiego (allegato 1, estratto del verbale della riunione della Segreteria Nazionale del 19.5.2019 e Statuto), dichiaro di nominare difensore di fiducia e procuratore speciale l'avvocato Regina Tirabassi, nata a Roma il 08.05.1987, con studio in Roma, Via Carlo Mirabello 14, presso la quale dichiaro di eleggere domicilio, affinché in nome e per conto mio, quale legale rappresentante della Dirpubblica Federazione del pubblico impiego, si costituisca parte civile, al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, nei confronti di:

- 1) **Libeccio Alberto**, nato a Napoli, il 11.07.1958 ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Alcide De Gasperi n.20;
- 2) **Raimondi Paolo**, nato a Colferro (Rm), il 14.05.1963 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Maurizio Frascacco, in Colferro (Rm), via Consolare Latina n.14;
- 3) **Mazzilli Edoardo Francesco**, nato a Porto Tolle (Ro), il 11.07.1959, elettivamente domiciliato in Roma alla via E.D'Onofrio n.254;
- 4) **Carbone Ernesto**, nato a Cosenza (Cs), il 22.02.1962, elettivamente domiciliato in Roma, via Lidia n.2;
- 5) **Natale Francesco**, nato a Caserta, il 19.11.1962, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Edda De Iasio, in Santa Maria Capua Vetere alla traversa Mario Fiore n.32, sc. D;
- 6) **Falconieri Marco**, nato a Roma il 09.01.1966, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Ambra Giovene, in Roma, via Vittoria Colonna n.40;
- 7) **Mosca Giovanni**, nato a Napoli il 3.12.1966 elettivamente domiciliato in Roma, via Lovanio n.11, int.2;
- 8) **Marrari Saverio Consolato**, nato a Reggio Calabria il 19.9.1954, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Bergamo n. 29;
- 9) **Sabatino Giuseppe**, nato a Qualiano (Na), il 3.4.1956, elettivamente domiciliato in Castel Volturno (Ce), Località Pinetamare, viale delle Camelie n.8;
- 10) **Pujia Enrico Maria**, nato a Soriano Calabro (Cz), il 24.3.1967, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Domenico Ioppolo, in Soriano Calabro(Vv), via IV Novembre n.24;

IMPUTATI

Libeccio Alberto, Pujia Enrico Maria, Raimondi Paolo, Pascale Lucio, Mazzilli Edoardo, Carbone Ernesto, Falconieri Marco, Sabatino Giuseppe, Mosca Giovanni, Marrari Saverio

- a) Del delitto p. e p. dagli artt 56, 110, 640, comma 2 n.1), 61 n. 9, c.p. perché, in concorso tra loro, Alberto Libeccio, Enrico Maria Pujia quali componenti della commissione di concorso, Paolo Raimondi quale dirigente dell'Agenzia delle Dogane e capo della segreteria del direttore generale e partecipante al concorso,

Lucio Pascale, Edoardo Mazzilli, Ernesto Carbone, Marco Falconieri, Giuseppe Sabatino, Giovanni Mosca e Saverio Marrari, funzionari della medesima Agenzia e partecipanti al concorso, in relazione alla prova di concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di n.69 posti di dirigente di seconda fascia, con gli artifici e raggiri consistiti:

- nel selezionare, Alberto Libeccio e Enrico Pujia le tracce da proporre in sede di prova concorsuale, tracce il cui contenuto era stato previamente rivelato ad alcuni dei candidati;
- nel predisporre (per l'utilizzo proprio ed altrui), Paolo Raimondi, con la collaborazione di Lucio Pascale, fotocopie di testi di Gazzette Ufficiali e Regolamenti CEE, opportunamente manipolati in guisa tale da apparire come integrali fotocopie di atti ufficiali, ma in realtà, contenenti lo svolgimento delle tracce (estratte e non) delle prove scritte, nonché una "mappa" inserita nella G.U. contraffatta utile per ricercare in altre porzioni dei documenti il materiale oggetto di prova, nonché consegnando tali testi manipolati, o facendoli consegnare ai candidati di cui si voleva assicurare l'esito positivo della prova;
- nel partecipare, Paolo Raimondi, Edoardo Mazzilli, Ernesto Carbone, Marco Falconieri, Giuseppe Sabatino, Giovanni Mosca, Saverio Marrari (beneficiari della condotta illecita programmata e realizzata), alla selezione concorsuale, conoscendo previamente tutte le tracce destinate all'estrazione ed i relativi predisposti svolgimenti, portando con se' la Gazzetta Ufficiale ed i Regolamenti CEE artatamente manipolati, al fine di realizzare le condotte di cui ai capi che seguono;

ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre in errore l'Agenzia delle Dogane – datore di lavoro – che, pur in mancanza di idonea selezione, avrebbe così conferito la qualifica di dirigenti di seconda fascia ai sopraccitati Paolo Raimondi, Edoardo Mazzilli, Ernesto Carbone, Marco Falconieri, Giuseppe Sabatino, Giovanni Mosca, Saverio Marrari, con conseguente ingiusto profitto ed ingiusto danno consistiti, il primo, nella differenza retributiva spettante ai vincitori del concorso ed il secondo nelle spese vive a vario titolo sostenute dall'amministrazione per l'espletamento delle procedure concorsuali viziate e finalizzate all'illegittima immissione in servizio dei suddetti, eventi non realizzati per causa indipendente dalla loro volontà costituito dalla ordinanza cautelare n. 5888/2014, emessa dal T.A.R. Lazio il 20 novembre 2014, di sospensione degli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni dell'Agenzia delle Dogane, ente pubblico, e con abuso dei poteri e violazione dei doveri quali pubblici ufficiali, avendo Alberto Libeccio, dirigente dell'Agenzia delle Dogane e componente della commissione di concorso, Pujia Enrico Maria componente della commissione di concorso, Paolo Raimondi, dirigente dell'Agenzia delle Dogane a capo della segreteria del direttore generale, Lucio Pascale, funzionario in servizio presso la medesima Agenzia e partecipanti al concorso,

violato i principi di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione pubblica di cui agli artt. 28 D.Lvo 165/2001 (accesso alla dirigenza pubblica per concorso), artt. 3, 4 e 5 D.P.R. 272/2004 (regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente) 1 e 3 Legge 19 aprile 1925, n.475;

In Roma nel giugno-luglio 2013.

Libeccio Alberto, Pujia Enrico Maria, Raimondi Paolo e Pascale Lucio

- b) Del reato p. e p. dall'art. 326 c.p. perché in concorso tra loro, Libeccio Alberto, Pujia Enrico Maria, quali pubblici ufficiali componenti della commissione di concorso per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane, rivelavano, con violazione dei doveri inerenti alle funzioni loro attribuite a Raimondi Paolo e Pascale Lucio, che agivano come istigatori, il contenuto delle tracce da selezionare il giorno delle prove scritte e da loro precedentemente elaborate, tracce il cui contenuto veniva ulteriormente propalato da Raimondi e Pascale ad altri candidati.

In Roma in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, data di celebrazione del concorso.

Paolo Raimondi, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria e Lucio Pascale

- c) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché, Paolo Raimondi in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013.

Ernesto Carbone, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- d) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Ernesto Carbone, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).

In Roma nel luglio 2013.

Edoardo Mazzilli, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- e) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Edoardo Mazzilli, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
- In Roma nel luglio 2013.

Francesco Natale

- f) Del reato p. e p. dall'art. 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Francesco Natale nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate.
- In Roma nel luglio 2013.

Marco Falconieri, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- g) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Marco Falconieri, in concorso con Alberto Libeccio, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
- In Roma nel luglio 2013.

Giuseppe Sabatino, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- h) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Giuseppe Sabatino, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
- In Roma nel luglio 2013.

Giovanni Mosca, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- i) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.

Saverio Marrari, Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale

- l) Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 3 Legge 19 aprile 1925, n. 475 perché Saverio Marrari, in concorso con Alberto Libeccio, Pujia Enrico Maria, Paolo Raimondi e Lucio Pascale, che agivano come istigatori ponendo in essere la condotta di cui al capo a), nel concorso indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, pubblico ufficio, presentava come proprio l'elaborato relativo alle prove scritte, in realtà copiando da fonti vietate attingendo dai testi artefatti citati al medesimo capo a).
In Roma nel luglio 2013.


Paolo Raimondi

- m) Del reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2 e 615 ter comma 3 c.p. perché, in qualità di pubblico ufficiale ed in particolare quale dirigente dell'Agenzia delle Dogane a capo della segreteria del direttore generale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusivamente si introduceva con plurimi accessi nel sistema informatico di interesse pubblico denominato SER.PI.CO., protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione, al fine di reperire informazioni di interesse privato, ed in particolare informazioni:
- Relative all'immobile di Via G.A. Sartorio;
 - Sul conto di Ivanov Thiomir Cvetanov e Stoycova Mariela Lanzarova;
 - Relative all'immobile sito in Montelanico (Fr);
 - Sul conto di Salvo Agnes Celestra;
 - In relazione a vari immobili di sua proprietà;
 - In relazione alla sua ex abitazione.

In Roma, il 30.5.2011, il 3.11.2011, il 6.6.2012, l'11.7.2012, il 14.3.2014, il 18.3.2015, il 26.11.2015.

per tutte le condotte specificamente a ciascuno contestate nei relativi capi di imputazione, a carico dei predetti imputati, così come descritti nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. Dott. Palazzi, sopra integralmente riportata, nell'ambito del **procedimento penale n. 31710/16 RGNR e n. 6954/17 R.G.GIP**, attualmente fissato per l'udienza del **11.06.2019 dinanzi alla VIII Sezione penale del Tribunale di Roma, collegio 3, aula 8**, ore 9,00 ed eventuali successive.

In base ad espresso mandato rilasciatomi dalla Segreteria Nazionale e ai poteri di rappresentanza legale riconosciuti dagli artt. 8 e 2 dello Statuto di Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego (allegato 1), conferisco al mio difensore e procuratore speciale ogni più ampia facoltà e potere affinché si costituisca parte civile nel predetto procedimento per ottenere il risarcimento di tutti i danni, assista, difenda e rappresenti il sindacato Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego esplicando tutte le attività necessarie ed opportune per il buon fine del mandato, compresa quella di nominare sostituti processuali e di proporre impugnazione ed assistermi negli eventuali ulteriori gradi di giudizio, in espressa deroga all'art. 100, comma 3 c.p.p.

Giancarlo Barra


per autentica
Avv. Regina Tirabassi


Roma, 3 giugno 2019



DIRPUBBLICA

Federazione del Pubblico Impiego

Prot. n. 0143/2019

Roma, 04/06/2019

Estratto dal Verbale di Riunione di Segreteria Generale del Sindacato del 19 maggio 2019
(art. 8 dello Statuto)

“La Segreteria Generale, all’unanimità, conferisce al dott. Giancarlo Barra, in qualità di Segretario Generale e rappresentante legale della Dirpubblica – Federazione del Pubblico Impiego – specifico ed espresso mandato al fine di costituirsi parte civile, previa nomina di un difensore di fiducia, nel procedimento penale n. 31710/16 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale penale di Roma, Sezione 8, e fissato per l’udienza del 11/06/2019.”

Il componente verbalizzante della
Segreteria Generale
Dott. Nicola Intorcchia

SEDE NAZIONALE

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 0681156896; cell. +39 3771813085
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

DIRPUBBLICA

STATUTO

Art. 1

ragione sociale e natura

1. La Federazione DIRPUBBLICA è una organizzazione sindacale e professionale senza scopo di lucro, indipendente da partiti politici, movimenti ed associazioni che opera, con sede legale in Roma, nell'ambito del lavoro pubblico e del lavoro legato ai servizi pubblici.
2. Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e da uno o più Regolamenti di natura attuativa, applicativa, elettorale, organizzativa ed amministrativa.

Art. 2

finalità

1. La Federazione DIRPUBBLICA tutela i lavoratori dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e da Enti che erogano servizi pubblici, tramite la stipulazione di contratti collettivi di lavoro, l'assistenza nella stipulazione di contratti individuali, la rappresentanza di interessi collettivi ed individuali presso i datori di lavoro e le istituzioni competenti. Agisce dinanzi alle giurisdizioni competenti per la tutela degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale. Svolge assistenza nei casi di contenzioso singolo ed individuale, patrocinia gli iscritti nelle diverse sedi istituzionali e giudiziali, fornisce consulenza e supporto tecnico.
2. La Federazione DIRPUBBLICA, inoltre, promuove iniziative professionali e formative per favorire lo sviluppo di elevate professionalità, nonché culturali e politiche nell'interesse delle categorie rappresentate come pure del corretto ed imparziale funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici.
3. La Federazione DIRPUBBLICA può stipulare accordi con altri soggetti nonché aderire o partecipare a specifiche iniziative per attuare quanto indicato nei precedenti commi, come pure per fornire ai propri iscritti servizi e beni in regime di convenzione.

Art. 3

adesioni singole e collettive

1. Possono iscriversi alla Federazione DIRPUBBLICA tutti i funzionari, i professionisti e i dirigenti, in servizio o in quiescenza, delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Agenzie e gli Enti, anche derivanti da processi

nella regione stessa; al Congresso partecipano altresì i componenti della Segreteria Nazionale; partecipano inoltre, ma senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci ed i componenti del Collegio dei Probiviri. I delegati al Congresso non possono delegare la loro presenza ad altri soggetti.

4. Spetta al Congresso, con le modalità definite nei regolamenti:
 - a) stabilire le direttive dell'azione sindacale;
 - b) approvare le modificazioni statutarie;
 - c) eleggere il Collegio dei Sindacali;
 - d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - e) eleggere il Segretario Generale;
 - f) eleggere due Segretari Generali Aggiunti;
5. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti tranne quelle di modifica del presente Statuto che richiedono una maggioranza dei 2/3.
6. Le votazioni comunque riferite a persone fisiche avvengono sempre per scrutinio segreto e per l'elezione del Segretario Generale non è consentita la nomina per acclamazione.
7. In sede di prima convocazione successiva all'approvazione dell'ultima versione dello Statuto (Allegato A all'atto Rep. N. 17559/10045) il Congresso Nazionale elegge tutti i componenti della Segreteria Nazionale.

Art. 6

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale opera il controllo sull'attuazione della politica sindacale stabilita dal Congresso Nazionale e delibera sulle decisioni di particolare rilevanza strategica; in particolare, sono di competenza del Consiglio Nazionale:
 - a) la designazione dei componenti della Segreteria Nazionale;
 - b) l'approvazione dei bilanci economici preventivi e consuntivi;
 - c) la realizzazione e la modifica dei regolamenti di cui all'art.1;
 - d) l'autorizzazione e la stipula di accordi formali di particolare rilevanza con altre organizzazioni sindacali;
 - e) l'approvazione di convenzioni o accordi con altri soggetti che implicino spese non previste in sede di bilancio preventivo.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Regionali, Provinciali e da un numero di componenti in misura corrispondente ad una percentuale degli iscritti che sarà determinata da apposito Regolamento. Viene convocato dal Segretario Generale che lo presiede, sentita la Segreteria Nazionale, almeno una volta l'anno in occasione dell'esame dei bilanci, nonché quando si renda necessario in relazione alle proprie competenze, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione ove risultino presenti almeno 2/3 dei Consiglieri ed in seconda convocazione ove risultino presenti almeno 1/3 dei Consiglieri.

di documenti sindacali e relazioni sindacali con le istituzioni di proprio riferimento.

2. In ciascun Coordinamento di Settore sono presenti rappresentanti delle amministrazioni o enti operanti nel Settore al fine di fornire il contributo ottimale al raggiungimento dei fini comuni.

Art. 10

Coordinamenti di Ente

1. In seno ai Coordinamenti di Ente avvengono le analisi e gli approfondimenti relativi al personale operante in una singola amministrazione o ente o agenzia. In tale contesto prendono forma i progetti e le proposte specifiche del proprio contesto a livello nazionale e territoriale che condurranno, in coerenza con l'organizzazione generale, a decisioni operative limitatamente al proprio ambito e limitatamente ad iniziative organizzative, proselitismo, comunicazione con le categorie, rapporti ordinari con le istituzioni di proprio riferimento.
2. I Coordinamenti di Ente sono costituiti da dirigenti sindacali operanti nell'amministrazione o ente o agenzia.

Art. 11

Strutture aziendali

1. In ciascuna amministrazione, ente o agenzia possono essere attivate Strutture Aziendali con riferimento alle normative vigenti sulle rappresentanze sindacali aziendali o sui terminali associativi di cui agli accordi collettivi del pubblico impiego.
2. Le Strutture Aziendali, denominate secondo le normative vigenti nel settore, gestiscono le relazioni sindacali nei confronti della struttura datoriale ove operano su delega della Federazione DIRPUBBLICA.

Art. 12

Segreterie Regionali

1. In ciascuna regione è istituita la Segreteria Regionale, coordinata da un Segretario Regionale, che rimane in carica sino al successivo Congresso Nazionale; la Segreteria Regionale viene eletta dagli iscritti operanti nella regione stessa in concomitanza con le separate elezioni dei delegati al Congresso di cui all'art.5 comma 3.
2. La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione DIRPUBBLICA nel territorio regionale.

Art. 13

Segreterie Provinciali

Art. 17
esercizio finanziario e rendiconto

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono sottoposti al Consiglio Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 18
organi di informazione

1. La Federazione DIRPUBBLICA può avere un proprio organo di informazione che può avere forma cartacea e/o informatica; tale organo ha la finalità di diffondere le notizie più rilevanti relative alle iniziative della Federazione, alla situazione politico-sindacale ed altri eventi, promovendo il dibattito nonché il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi relativi ai fini statutari della Federazione DIRPUBBLICA.

Art. 19
modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono apportate dal Congresso Nazionale previo inserimento dettagliato nell'Ordine del Giorno di convocazione del Congresso.
2. Il Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, può apportare integrazioni e modifiche statutarie richieste dalla legge, previa delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 20
cooptazione

1. In caso di vacanza di un organo direttivo di settore o territoriale ed in attesa del completamento delle procedure ordinarie di designazione, gli incarichi possono essere conferiti temporaneamente e con un massimo di un anno da parte dei seguenti organi nazionali:
 - a) dalla Segreteria Nazionale nei confronti del Segretario Regionale;
 - b) dalla Conferenza dei Settori nei confronti dei coordinatori di ente e del responsabile di struttura aziendale.

Art. 21
regolamenti applicativi

1. Il presente Statuto è integrato e completato da uno o più regolamenti che sono approvati ed aggiornati dal Consiglio Nazionale.
2. Nei regolamenti sono individuate le procedure per attuare i principi e le disposizioni dello Statuto, con particolare riferimento alle procedure

degli interessi collettivi delle categorie, unitariamente rappresentate, dei funzionari, professionisti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed in conformità della mozione deliberata dal Congresso di Roma del giorno 1 dicembre 2011.

***Dato a Villa Braida di Mogliano Veneto
dal Congresso Nazionale
il 15 dicembre 2013.***